



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8303 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – C.N.S.R. – Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento prot. N. 389688/2-11 del 08.06.2021, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato “Giudicato Inidoneo” al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 16 del 25 febbraio 2020, ed in particolare nel caso in oggetto con specifico riferimento all'aliquota a 1.100 posti di allievi carabinieri in ferma quadriennale di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso, a causa -OMISSIS-”;

- di tutti gli atti, documenti e verbali, non conosciuti, redatti dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

- del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, da approvarsi, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014, adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità, l'attribuzione del codice 2 della “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 2 nel caso di elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi -OMISSIS-e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative;

- ove e per quanto occorra, del bando di concorso nella parte in cui all'art. 10, comma 3, pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al D.M. 4 giugno 2014 secondo cui il coefficiente 2 dell'-OMISSIS- può essere attribuito per “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi -OMISSIS-e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative”, richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'-OMISSIS-; nella parte in cui all'art. 10, comma 6, lett. b), punto 1), dispone che “saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4” e nella parte in cui all'art. 10, comma 7, lett. b, punto 4) dispone che “saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”;

- ed ancora, ove e per quanto occorra, del bando di concorso nella parte in cui all'art. 10, comma 7, dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;

- delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 16/3-8-2019 CC datata 20.10.2020;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri n. R-11, edizione 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

- nonché per il riconoscimento in capo all'odierno ricorrente del diritto ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e la condanna ex art.30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 21/10/2021:

della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori per la riserva di 1.100 posti di allievi carabinieri in ferma quadriennale di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 16 del 25 febbraio 2020, pubblicata in data 27.07.2021 unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, già indicati con il ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che la relazione medica, depositata in data 04/10/2021 in adempimento all'O.C.I. di questa Sezione n. 9746 del 11/09/2021, ha accertato che, diversamente dalle conclusioni riportate nel verbale della Commissione per gli accertamenti sanitari – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici, il ricorrente “-OMISSIS-” e che “ tale situazione, a cui è attribuibile un profilo PS 1 (DM 04/06/2014), risulta compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale”;

2. Rilevato che il ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria “de qua”;

Ritenuto di poter autorizzare il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 50 (cinquanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A., dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

3. Considerato che il ricorrente, con il ricorso principale, ha chiesto di poter proseguire l'iter concorsuale.

Ritenuto di poter accogliere la precitata istanza nel senso di disporre che la P.A. dovrà, nelle more, sottoporre il ricorrente alle prove selettive non ancora espletate, con onere di depositare, successivamente, una nota, con cui si attesti il relativo esito nonché il punteggio attribuito in relazione a tutte le prove del concorso espletate ed il punteggio complessivamente spettante al candidato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla parte ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi di cui in parte motiva, disponendo che la P.A. ammetta il ricorrente a sostenere le prove selettive non ancora espletate.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 24.01.2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandra Vallefuoco

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO